


# Gruppo BCC Iccrea

Il maggior gruppo bancario  
cooperativo italiano



# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL DIALOGO CON I SOCI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iccrea  
Banca del 25 marzo 2022



## 1. Premessa

Il presente documento definisce le modalità per la gestione del dialogo con i soci di Iccrea Banca S.p.A. (di seguito “Banca Iccrea”, la “Banca”, la “Capogruppo”) in relazione alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, tra le quali, in particolare, la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ed è messo a disposizione dei soci sul sito internet della Banca.

Ogni modifica alla stessa segue il medesimo iter approvativo.

Si precisa che le modalità di dialogo descritte dal presente documento non si applicano ai rapporti con le Banche Affiliate che sono gestiti mediante le assemblee territoriali (cfr. infra) e gli ulteriori incontri istituzionali svolti nel rispetto di quanto previsto dal contratto di coesione<sup>1</sup> e nell'ambito della ordinaria attività di direzione e coordinamento di Iccrea Banca. Resta ferma la possibilità per le Banche Affiliate di richiedere in maniera esplicita, per tematiche strettamente attinenti al rapporto sociale, l'attivazione delle iniziative di dialogo secondo le modalità disciplinate nel prosieguo del documento.

## 2. Contesto normativo di riferimento

L'aggiornamento n. 35 del 2 luglio 2021 delle Disposizioni di Vigilanza<sup>2</sup> ha introdotto l'obbligo per le banche di maggior dimensioni o complessità operativa, ad eccezione di quelle controllate in misura totalitaria, di dotarsi di una politica per la gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti che deve disciplinare almeno i seguenti aspetti:

- le cariche/figure (anche aziendali) deputate a gestire il dialogo;
- i tempi e le modalità di circolazione all'interno degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo delle informazioni riguardanti gli incontri con gli azionisti e i relativi esiti;
- i presidi per assicurare il rispetto della confidenzialità delle informazioni e delle regole in materia di informazioni privilegiate;
- le opportune differenze tra le procedure relative al dialogo avviato su iniziativa della banca e quello avviato su iniziativa degli azionisti;
- le questioni rilevanti su cui instaurare il confronto con gli azionisti, ivi incluse quelle concernenti la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario.

Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativa Iccrea, è tenuta ad adottare il presente documento in quanto rientra nel perimetro delle banche di maggiori dimensioni o complessità

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento al contratto di coesione stipulato tra Iccrea e le Banche di credito cooperativo Affiliate al Gruppo in conformità con quanto previsto dal TUB e dalle Disposizioni di Vigilanza.

<sup>2</sup> Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni (“Disposizioni di vigilanza per le banche”), con particolare riferimento alla Parte I, Titolo IV, Capitolo 1 (“Governo societario”).

operativa<sup>3</sup> e il suo capitale sociale è posseduto da diversi soci. Al riguardo, è opportuno precisare che:

1. l'articolo 13, comma 1 dello Statuto di Iccrea Banca prevede che possono possedere azioni della Società:
  - a) *le banche di credito cooperativo/casse rurali ed artigiane;*
  - b) *la Federazione italiana e le Federazioni territoriali delle banche di credito cooperativo/casse rurali ed artigiane;*
  - c) *altri intermediari creditizi, finanziari e assicurativi, nonché le fondazioni bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni;*
  - d) *i fondi pensione, gli investitori istituzionali, gli enti pubblici, le società di capitali, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e altri fondi istituiti per le medesime finalità;*
2. l'art. 37-bis, c.1 lett. a) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – “TUB”), prevede che *“almeno il 60% del capitale sociale di Iccrea Banca deve essere detenuto dalle banche di credito cooperativo appartenenti al Gruppo”*. Allo stato attuale il capitale sociale di Iccrea Banca è detenuto per circa il 90% dalle Banche Affiliate<sup>4</sup>;
3. l'art. 37-bis, c. 3-bis del TUB prevede che *“con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo”*.

### **3. Attivazione delle iniziative di dialogo con i soci**

Fermo restando che l'instaurazione e il mantenimento di un rapporto costante e continuativo con la generalità dei soci può contribuire a favorire la creazione di valore nel medio-lungo termine, il dialogo diretto con i soci può avvenire su iniziativa della Banca (ingaggio c.d. proattivo) oppure su richiesta scritta degli stessi (ingaggio c.d. reattivo).

Nel primo caso (ingaggio proattivo) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa eventuale condivisione con l'organo, individua i soci da coinvolgere e li invita per iscritto ad un incontro di dialogo specificando l'oggetto dello stesso in modo da consentire a questi ultimi di preparare eventuali richieste.

Per attivare l'ingaggio reattivo, invece, i soci possono presentare specifiche richieste di dialogo tramite PEC all'indirizzo [soci@pec.iccreabanca.it](mailto:soci@pec.iccreabanca.it), indicando:

- gli specifici temi in merito ai quali si richiede un approfondimento o un chiarimento e un'anticipazione dell'eventuale posizione del socio rispetto ai temi evidenziati;

---

<sup>3</sup> Rientrano in tale perimetro le banche che sono significative per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche.

<sup>4</sup> Si intendono le BCC/CRA aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato.

- i soggetti che, per conto del richiedente, intendono partecipare all'eventuale incontro, specificando il ruolo da questi ricoperto all'interno della loro organizzazione e i relativi contatti.

I soci, ad eccezione delle Banche Affiliate, possono presentare richieste di dialogo esclusivamente con riferimento alle seguenti tematiche:

- la strategia perseguita da Iccrea Banca e dal Gruppo;
- i risultati finanziari e non finanziari di Iccrea Banca e del Gruppo;
- il modello di governo dei rischi adottato da Iccrea Banca e dal Gruppo;
- la struttura del capitale di Iccrea Banca;
- l'impatto sociale e ambientale delle iniziative adottate da Iccrea Banca e dal Gruppo;
- il governo societario di Iccrea Banca.

Come anticipato in premessa, le Banche Affiliate possono presentare richieste di dialogo esclusivamente per tematiche strettamente attinenti al rapporto sociale, in quanto le ulteriori tematiche sono gestite mediante le assemblee territoriali e gli ulteriori incontri istituzionali svolti nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di Coesione e nell'ambito della ordinaria attività di direzione e coordinamento di Iccrea Banca.

Le richieste di dialogo sono valutate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Direttore Generale, del General Counsel e di eventuali ulteriori strutture interne, tenendo in considerazione diversi fattori quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- la precedente attivazione, sui medesimi argomenti o da parte dei medesimi richiedenti, di altri incontri con i soci;
- il rispetto di limiti normativi, regolamentari o di autodisciplina rilevanti, in particolare per quanto concerne la normativa in materia di market abuse;
- la pertinenza degli argomenti con le materie indicate precedentemente e la significatività dei temi;
- le caratteristiche dei soci che hanno presentato la richiesta;
- l'effettiva rilevanza della richiesta e la sua prevedibile utilità, anche nella prospettiva della creazione di valore nel medio-lungo termine;
- la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Inoltre, viene valutata:

- l'opportunità di organizzare uno specifico incontro con il socio richiedente oppure con la collegialità dei soci in funzione della significatività dei temi;
- la tempistica con la quale procedere all'eventuale incontro, tenendo conto di quanto eventualmente specificato nella richiesta ricevuta;
- l'opportunità, qualora la richiesta provenga da una Banca Affiliata, di gestire la medesima nell'ambito del canale di dialogo costituito dalle assemblee territoriali.

Per effettuare le proprie valutazioni la Banca ha facoltà di chiedere, anche in forma scritta, ogni più opportuna informazione ai soggetti richiedenti.

L'accoglimento o il rigetto della richiesta di dialogo sono comunicati dalla Banca al richiedente per iscritto tramite PEC.

#### **4. Gestione delle iniziative di dialogo con i soci**

Agli incontri di dialogo con i soci organizzati ai sensi della presente disciplina partecipano di norma il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, i quali valutano l'opportunità di coinvolgere altri amministratori della Banca, anche non esecutivi o indipendenti, la cui presenza sia ritenuta utile in considerazione dell'oggetto del dialogo o di particolari competenze degli amministratori stessi. In tale ambito, il Presidente e il Direttore Generale possono valutare anche il coinvolgimento di ulteriori soggetti, interni o esterni, in funzione dell'oggetto dell'incontro.

La struttura tecnica che supporta il Presidente e il Direttore Generale nella gestione del dialogo con i soci è il General Counsel che ha la responsabilità di:

- inviare le richieste ai soci, nel caso di ingaggio proattivo;
- gestire operativamente tutte le richieste di dialogo, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale;
- comunicare ai richiedenti l'accoglimento o il rigetto delle richieste di dialogo;
- gestire, con il supporto delle competenti strutture interne, gli aspetti tecnico-organizzativi degli incontri di dialogo;
- esaminare eventuali profili di compatibilità della richiesta di dialogo rispetto alle disposizioni normative esterne e interne vigenti;
- presenziare agli incontri di dialogo e redigere resoconti sintetici anche al fine di supportare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella rendicontazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Durante gli incontri di dialogo possono essere trattati esclusivamente i temi, tra quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione come sopra individuati, che siano stati previamente anticipati e concordati con i soci interessati e non possono essere divulgate informazioni aventi natura rilevante, privilegiata o comunque riservata concernenti la Banca o il Gruppo, se non nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente.

Fermo quanto precede, tutti gli incontri e, in generale, tutte le attività di dialogo svolte dalla Banca, comprese quelle ordinarie, si svolgono nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare in materia di trasparenza informativa, parità di trattamento e abusi di mercato, nonché della Politica di Gruppo in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate ed Internal Dealing.

Nel caso in cui, durante un incontro, un socio ponga temi o domande ulteriori rispetto a quelli anticipati e concordati, gli esponenti della Banca presenti all'incontro possono decidere di sospenderlo, per effettuare le verifiche necessarie, o di terminarlo non proseguendo con il dialogo.

#### **5. Informativa agli organi della Banca**

Il Consiglio di Amministrazione è informato, di norma entro la prima riunione utile e in ogni caso non oltre 45 giorni, sui contenuti significativi delle attività di dialogo svolte con i soci e su ogni eventuale sviluppo. L'organo viene informato, inoltre, in merito alle richieste pervenute dai soci e non accolte. Nel corso delle riunioni del Consiglio è altresì informato il Collegio Sindacale.